

STATUTO AICIPI

Denominazione, durata, sede, scopi

Art. 1 - Denominazione, durata, sede

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. c.c., l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CONSULENTI ED ESPERTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DI ENTI E IMPRESE (AICIPI), con durata fino all'anno 2050 con possibilità di proroga.
2. L'Associazione ha sede all'indirizzo del Presidente pro tempore.

Art. 2 - Scopi

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela della proprietà industriale sia da parte delle imprese attive nel campo dell'industria sia da parte degli enti attivi nel campo della ricerca (qui di seguito per brevità indicati come "enti e imprese ") e di contribuire allo sviluppo professionale di coloro che si occupano di proprietà industriale nell'ottica di enti e imprese. In particolare essa si occupa di :
 - a) studiare e promuovere iniziative specifiche volte a diffondere la consapevolezza dell'importanza della tutela e della valorizzazione della proprietà industriale;
 - b) studiare e promuovere opportune iniziative per la difesa e lo sviluppo della professionalità dei Membri dell'Associazione, anche organizzando , o contribuendo all'organizzazione di, incontri, convegni e seminari finalizzati a quanto precede;
 - c) valorizzare le funzioni di rappresentanza professionale presso organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nel campo della proprietà industriale;
 - d) stabilire contatti e collaborazioni con organizzazioni similari, nazionali ed internazionali, per concordare e sviluppare le iniziative di interesse comune;
 - e) stabilire contatti con le Autorità pubbliche nazionali ed internazionali al fine di presentare i propri punti di vista e le proprie proposte in materia di proprietà industriale, collaborando con esse nell'attuazione e valorizzazione di un adeguato ed efficiente sistema di protezione della proprietà industriale;
 - f) proporre alle Autorità competenti nazionali ed internazionali le riforme legislative ed amministrative ritenute opportune in materia di proprietà industriale e collaborare con esse nella relativa fase di realizzazione.

2. L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 3 - Membri dell'Associazione

1. Sono Membri dell'Associazione :
 - a) i Soci ordinari
 - b) i Soci junior

STATUTO AICIPI

c) i Soci onorari

d) gli Associati

2. Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 9 e 10, la partecipazione alla vita associativa non è temporanea.

Art. 4 - Socio Ordinario

Può essere ammessa a far parte dell'Associazione in qualità di Socio ordinario ogni persona fisica che:

- a) sia cittadino Italiano, oppure sia cittadino di un altro Stato ed abbia - salvo deroga concessa dal Comitato Direttivo in singoli casi - domicilio ed impiego in Italia;
- b) abbia conseguito in Italia o in un paese membro dell'Unione Europea una laurea universitaria o un diploma di scuola media superiore; ovvero abbia conseguito in un altro Stato un titolo di studio equivalente;
- c) svolga la propria attività a titolo principale e in modo continuativo presso i servizi specializzati in proprietà industriale di un ente, una impresa, o un gruppo di enti o imprese, nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, o di un contratto di consulenza esclusiva;
- d) abbia compiuto un periodo di tirocinio professionale effettivo di almeno 3 anni in materia di proprietà industriale, ovvero abbia conseguito la qualifica di consulente in proprietà industriale in marchi e/o brevetti presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o di consulente in Brevetti Europei o sia abilitato a rappresentare, in materia di brevetti e/o di marchi e/o disegni o modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'ufficio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro dell'Unione Europea o dinanzi all'EU IPO;
- e) mantenga un comportamento professionale adeguato al prestigio dell'Associazione.

Art. 5 - Socio Junior

Può essere ammessa far parte dell'Associazione in qualità di Socio Junior ogni persona fisica che pur avendo i requisiti di cui all'art 4, lettere a), b), c) ed e) non abbia ancora conseguito i requisiti di cui alla lettera d), ma abbia già iniziato il periodo di tirocinio professionale.

Art. 6 - Socio onorario

Può essere nominato Socio onorario dell' Associazione chiunque abbia acquisito particolari meriti nel campo della proprietà industriale, anche in deroga al possesso dei requisiti richiesti all'art. 4, lettere b), c), d).

Il Socio onorario viene nominato dall'Assemblea a votazione a scrutinio segreto, salvo che l'elezione non avvenga per acclamazione.

Art. 7 - Associato

STATUTO AICIPI

Può essere ammessa a far parte dell'Associazione in qualità di Associato ogni persona fisica che, pur possedendo i requisiti di cui all'art. 4, lettere a), b) ed e) non possieda il requisito di cui alla lettera c) del medesimo articolo, a condizione che:

- i) operi da almeno 3 anni nel campo della proprietà industriale; oppure
 - ii) abbia conseguito la qualifica di consulente in proprietà industriale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in brevetti e/o marchi, o di mandatario abilitato presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti;
- e condivida gli scopi dell'Associazione.

Ammissione, Cessazione e Perdita di Requisiti

Art. 8 - Ammissione dei Soci ordinari e junior e degli Associati

1. Le persone in possesso dei requisiti prescritti, che desiderino far parte dell'Associazione, devono presentare una domanda di ammissione indirizzata al Presidente o al Segretario dell'Associazione, producendo un' esauriente documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e dichiarando di condividere gli scopi dell' Associazione.

La domanda deve essere controfirmata da due Soci ordinari.

2. La domanda di ammissione, viene sottoposta, per la relativa delibera,

Comitato Direttivo, che può accettarla o respingerla a suo insindacabile giudizio, richiedendo se del caso il parere dei Probiviri.

Art. 9 - Cessazione

1. Il Socio ordinario e l'Associato cessa di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Presidente o Segretario;
- b) qualora svolga attività o assuma posizione incompatibile con gli scopi dell'Associazione;
- c) per gravi motivi;
- d) qualora non versi la quota associativa prescritta dopo due inviti rivoltigli a mezzo lettera raccomandata o facsimile o posta elettronica a distanza di almeno due mesi l'una dall'altra.

2. Le dimissioni e la cessazione non escludono l'obbligo di corrispondere le quote annuali di associazione già maturate.

3. Il Socio junior e il Socio onorario cessa di far parte dell'Associazione per i motivi indicati alle lettere a), b) o c) del comma 1 del presente articolo.

Art. 10 - Perdita di requisiti

1. Il Membro è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta al Presidente o al Segretario nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 4, lettera a) e cessa di far parte dell'Associazione dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del Segretario.

2. Il Socio ordinario o junior è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta al Presidente o al Segretario nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 4, lettera c) e, se non chiede di restare

STATUTO AICIPI

nell'Associazione in qualità di Associato, cessa di farne parte dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del Segretario.

3. In caso di dubbio rispetto alla perdita dei requisiti citati al comma 2, il Socio ordinario o junior potrà comunicare per iscritto al Presidente o al Segretario la variazione intervenuta rispetto alla situazione dichiarata nella domanda di ammissione all'Associazione, onde accertare se essa debba essere considerata perdita dei requisiti citati al comma 2.
4. Nel caso previsto al comma 3, il Comitato Direttivo potrà chiedere ulteriori informazioni al Socio, o assumerne direttamente, e potrà anche, prima di decidere relativamente alla permanenza del Socio nell'Associazione, riservarsi un periodo di verifica.
5. Ogniqualevolta il Comitato Direttivo giudichi che il Membro non abbia fornito tempestive informazioni secondo quanto stabilito al presente articolo, o come richiesto dal Comitato Direttivo, potrà, acquisito il parere dei Probiviri e sentito l'interessato, adottare i provvedimenti necessari, compresa, se del caso, la dichiarazione di cessazione immediata dalla qualità di Membro dell'Associazione e da ogni carica eventualmente ricoperta.

Organi dell'Associazione, cariche sociali e loro funzioni e compiti; diritto di voto.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato Direttivo
- c) i Revisori dei Conti
- d) i Probiviri

Gli organi di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo precedente durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 12 - Cariche sociali e diritto di voto

1. Le funzioni di componente del Comitato Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Revisore dei Conti e Proboviro costituiscono le cariche sociali.
2. I Soci onorari, i Soci junior e gli Associati non possono ricoprire alcuna carica sociale o di rappresentanza dell'Associazione e hanno diritto di parola ma non di voto in Assemblea.

Art. 13 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria regolarmente costituita rappresenta tutti i Membri e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito dello statuto.
2. Ogni Socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio ordinario. Nessun Socio può essere portatore di più di cinque deleghe.
3. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

STATUTO AICIPI

In prima convocazione esse richiedono la partecipazione di almeno la metà dei Soci ordinari, presenti o rappresentati. Qualora non fosse raggiunto il numero dei Soci richiesto, l'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione anche nello stesso giorno, ma a non meno di un'ora da quella fissata per la prima. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 maggio per approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata su decisione del Comitato Direttivo, dal Presidente, o su richiesta al Presidente di almeno un decimo (1/10) dei Soci che dovranno indicare gli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.
6. La convocazione sarà effettuata a mezzo di lettera raccomandata, o facsimile o posta elettronica, da spediti almeno dodici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. La lettera di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno.

Art. 14 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata su decisione del Comitato Direttivo, dal Presidente, o su richiesta al Presidente di almeno due decimi (2/10) dei Soci che dovranno indicare gli argomenti da iscriversi nell'ordine del giorno.
2. Valgono le stesse modalità di convocazione previste per l'Assemblea ordinaria.
3. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza di due terzi (2/3) dei partecipanti aventi diritto al voto ad eccezione di quanto stabilito all'art. 27, comma 1, lettera b), sia in prima sia in seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno, ma a non meno di un'ora da quella fissata per la prima, con la presenza o delega di almeno la metà dei Soci ordinari.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
 - a) l'approvazione dell'attività e degli indirizzi della Associazione;
 - b) la nomina del Comitato Direttivo, dei Revisori dei Conti, dei Provisori;
 - c) la determinazione del numero dei componenti del Comitato Direttivo;
 - d) la delibera sulla cessazione di Membri ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere b) o c);
 - e) la determinazione delle quote associative;
 - f) l'approvazione dei rendiconti di gestione;
 - g) la nomina dei Soci onorari;
 - h) ogni altro oggetto al suo esame e inerente all'attività dell'Associazione che non sia espressamente attribuito all'Assemblea straordinaria.
2. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
 - a) le delibere sulle modifiche di statuto;
 - b) le delibere sulla proroga, scioglimento, liquidazione dell'Associazione.

STATUTO AICIPI

Art. 16 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo comprende un numero massimo di quindici Consiglieri, eletti dall'Assemblea, e nomina nel suo seno:
 - a) un Presidente
 - b) due Vice Presidenti
 - c) un Segretario
 - d) un Tesoriere
2. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona.
3. Può essere nominato come Presidente il Socio ordinario che sia stato componente del Comitato Direttivo per almeno un mandato.
4. I Consiglieri non possono delegare altri a rappresentarli. In casi eccezionali possono ottenere dal Presidente di essere sostituiti nella riunione del Comitato Direttivo da una persona di loro fiducia.
5. L'assenza anche giustificata del Consigliere a 5 riunioni consecutive del Comitato Direttivo comporta automaticamente la decadenza dalla carica. Nel caso si verifichi tale evenienza il Comitato Direttivo ne prende atto e lo comunica per iscritto al Consigliere decaduto, che viene surrogato dal primo dei non eletti.

Art. 17 - Compiti del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è investito di ogni più ampio potere, sia deliberativo sia esecutivo, in quanto non espressamente attribuito all'Assemblea. In particolare:
 - a) organizza e dirige l'attività dell'Associazione;
 - b) designa compiti specifici da affidare a singoli Membri o gruppi di Membri;
 - c) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione e sui pareri espressi dai Probiviri; in caso di cessazione di un Membro ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere b) o c) sottopone tale caso alla delibera dell'Assemblea;
 - d) provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - e) provvede alle incombenze di cui all'art. 10.
2. Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente in qualsiasi sede quando se ne ravvisi l'opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione può avvenire anche mediante mezzi telematici di comunicazione, approvati dal Comitato stesso.
E' presieduto dal Presidente o, quando impossibilitato, da uno dei due Vice Presidenti.
3. Le delibere del Comitato Direttivo richiedono la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Probiviri, Revisori dei Conti e Soci onorari possono partecipare al Comitato Direttivo senza diritto di voto. Vi possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, singole persone su specifico invito del Presidente.

Art. 18 - Presidente

STATUTO AICIPI

Il Presidente ha la funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea. Con la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, il Presidente ha la firma per tutti gli atti sociali e per il rilascio di deleghe e di procure.

Art. 19 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nella sua attività e ne svolgono le funzioni in caso di assenza, impedimento o su sua delega.

Art. 20 - Segretario

Il Segretario svolge mansioni di amministrazione e di coordinamento nell'ambito delle direttive a lui impartite dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Comitato Direttivo.

In particolare :

- a) redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo;
- b) predispose ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione;
- c) conserva i documenti attestanti la costituzione e l'attività dell'Associazione, compresi i verbali e le delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- d) mantiene a disposizione dei Membri, che ne facciano richiesta di visione, una copia delle delibere dell'Assemblea ed i preventivi e consuntivi annuali di gestione.

Art. 21 - Tesoriere

Il Tesoriere compila il rendiconto di gestione da sottoporre ai Revisori dei Conti e alla approvazione dell'Assemblea, cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione e dà il proprio parere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 22 - Revisore dei conti

I Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea in numero di due, riferiscono ad essa sull'amministrazione dell'Associazione e controllano la sua attività finanziaria.

Art. 23 - Proviviri

1. I Proviviri eletti dall'Assemblea in numero di tre, esaminano, su richiesta del Comitato Direttivo, la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 7, per l'ammissione rispettivamente dei Soci ordinari e junior e degli Associati o i casi di perdita di requisiti di cui all'art. 10, comma 2, ed i casi di cessazione di cui all'art. 9, comma 1, lettere b) o c) e comunicano i loro pareri conclusivi al Comitato Direttivo.
2. Svolgono inoltre tutti gli altri compiti che l'Assemblea o il Comitato Direttivo ritengono opportuno loro attribuire.

Elezioni

STATUTO AICIPI

Art. 24 - Elezioni

1. I componenti del Comitato Direttivo, i Revisori dei Conti e i Probiviri sono eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, salvo che l'elezione non avvenga per acclamazione. Risultano eletti i Soci che riportano il maggior numero di voti.
2. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.
3. In caso di dimissioni o cessazione di un componente del Comitato Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.

Quote, patrimonio, gestione e rendiconto d' esercizio

Art. 25 - Quote associative

1. I Soci ordinari e gli Associati sono tenuti a versare all'ammissione nell'Associazione, se questa avviene prima del 1° ottobre, e all'inizio di ogni anno solare una quota il cui ammontare verrà determinato dall'Assemblea.
2. La quota non è trasmissibile né rivalutabile.
3. Gli Associati sono tenuti al pagamento del 50% della quota.
4. I Soci junior e i Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota.

Art. 26 – Patrimonio, sua gestione e rendiconto di esercizio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai Soci ordinari e dagli Associati, dalle eventuali eccedenze di gestione e da ogni altro contributo che possa essere versato all'Associazione.
2. Ogni eccedenza di gestione viene riportata a nuovo a disposizione del Comitato Direttivo, per ogni successivo utilizzo, esclusa tassativamente ogni distribuzione, anche indiretta, delle suddette eccedenze, nonché di fondi o di riserve, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
3. La gestione del patrimonio dell'Associazione è affidata al Tesoriere a norma dell'art. 21 ed è sottoposta al controllo dei Revisori dei Conti ai sensi dell' art.22.
4. Il rendiconto di gestione, vistato dai Revisori dei Conti, è sottoposto all' approvazione dell'Assemblea ordinaria nella seduta annuale.

Scioglimento, liquidazione, riserve di legge e norme transitorie

Art.27 - Scioglimento dell'Associazione e liquidazione del suo patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione avviene:
 - a) per la scadenza del termine indicato nell'art. 1, comma 1;
 - b) per volontà dell'Assemblea straordinaria espressa con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei Soci.
2. L'Assemblea che delibera la liquidazione nomina i liquidatori e ne determina i poteri.

STATUTO AICIPI

3. L'eventuale eccedenza attiva risultante nel patrimonio associativo sarà devoluta a favore di altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - Riserva di legge

Per quanto altro qui non espressamente stabilito saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni contenute nel titolo II del libro I del Codice Civile.

Art. 29 – Norma transitoria

Le modifiche al presente Statuto si applicano a partire dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea.